



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 26 gennaio 2007

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane Tutte

LORO SEDI

Protocollo: 269/ACVCT

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

LORO SEDI

Rii:

Agli Uffici delle Dogane Tutti

LORO SEDI

Allegati:

All' ASSITOL (fax 0669940118)

All' ASSOBIODIESEL (fax 0669940118)

All' ASSOCOSTIERI (fax 065011697)

All' UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)

All' ASSOPETROLI (fax 066861862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)
c.a. Dott.MANZO

Alla CONFAPI (fax 066791488)

Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD
(fax +3227630457)

Alle Ditte:

BIODIESEL BOKEL (fax +49583740227)

BIODIESEL KARTEN (fax +43425590812)

BIONOR (fax +34945337181)

CAMPA – BIODIESEL (fax +499331981550)

COMLUBE (fax 0302130479)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

GDR BIOCARBURANTI (fax 0292103893)

ITAL BI OIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0288890630)

NEW (fax +4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)

DIESTER INDUSTRIE (fax +33140694912)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

OIL.B (fax 0105472356)

POLIOLI (fax 0161391238)

RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)

REDOIL ITALIA (fax 0815198323)

OGGETTO: BIODIESEL. Assegnazione delle 180.000 tonnellate di prodotto previste, per l'anno 2007, dall'art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95, così come modificato dall'art.1, comma 371 della Legge n.296/06 (Finanziaria 2007): istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'art-22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, introdotto dall'art.1, comma 371 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, per il quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante.

L'efficacia della suddetta disposizione è subordinata, ai sensi dell'art.88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea.

Nelle more di dell'autorizzazione comunitaria, l'art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95, prevede che una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate sia assegnata, con i criteri del regolamento n.256 del 2003, dall'Agenzia delle Dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria i soggetti assegnatari del suddetto contingente sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel immesso in consumo.

Premesso quanto sopra, si procede alla suddivisione del contingente di 180.000 tonnellate di biodiesel agevolato, secondo le disposizioni del suddetto art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95.

Le Società produttrici di biodiesel che intendono partecipare alla procedura di divisione devono far pervenire apposita istanza, entro il trentesimo giorno successivo alla data della presente nota, alla scrivente e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente. La domanda dovrà prevedere tutte le indicazioni elencate dall'art.3, comma 1 del Decreto Ministeriale n.256 del 25 luglio 2003, nonché gli allegati indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

Per le ditte già assegnatarie di quote di contingente nei precedenti programmi, si prescinde dalla trasmissione della suddetta documentazione, ad eccezione del caso di eventuali modifiche della capacità produttiva dell'impianto, fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione dell'istanza, del certificato di analisi e della dichiarazione delle quantità di biodiesel immesse in

consumo previsti, rispettivamente, dalle lettere f) e g) del comma 2, art.3 del suddetto D.M. 256/03.

In particolare, per quanto concerne le informazioni di cui alla lettera g), considerando la data del presente bando e le indicazioni di cui all'art.4, comma 1, lettera a) del D.M.256/03, si precisa che le Società dovranno dichiarare i quantitativi di biodiesel, appartenenti alle assegnazioni dell'anno 2006 effettuate con determinazioni di questa Area centrale n.9041 del 2 gennaio 2006 e n.7824 del 24 novembre 2006, immessi in consumo in esenzione di accisa nel periodo 1 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007, suddivisi per ogni mese.

Pertanto, la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata non tenendo conto delle 20.000 tonnellate di biodiesel in esenzione di accisa derivanti da contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro di cui all'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2005, n.266, ascritti al contingente 2006 ma non ancora effettivamente assegnate alla data del presente bando.

I dati richiesti dovranno essere forniti con l'indicazione dei quantitativi di biodiesel immessi in consumo per proprio conto e, separatamente, dei quantitativi di biodiesel immessi in consumo per conto terzi a seguito di eventuali contratti di lavorazione stipulati per il periodo in considerazione (1 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007) tra le ditte assegnatarie, sia comunitarie che nazionali, ai sensi dell'art.4, comma 5 del D.M. 256/03.

Tale dichiarazione dovrà essere confermata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente che informerà tempestivamente questa Area centrale e, comunque, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'istanza di partecipazione da parte della Società.

Considerato che il predetto D.M. n.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla distribuzione di quote di biodiesel esenti solo ad operatori titolari di impianti di produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di assegnazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente provvederà, altresì, a confermare l'esercizio dello stabilimento entro il medesimo termine di quindici giorni sopra indicato.

Analogamente, per gli impianti comunitari, dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione, un documento rilasciato dalla competente autorità di controllo, attestante che lo stabilimento interessato sia effettivamente in esercizio.

Visto il dettato dell'art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95, le Società assegnatarie sono tenute al versamento di una cauzione sulla maggiore accisa, pari all'ottanta per cento dell'aliquota vigente sul gasolio autotrazione, gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. Alla data del

presente bando, l'importo della cauzione è pari a 376,05 € per tonnellata assegnata (essendo l'aliquota del gasolio autotrazione 416 €/klitro e la densità convenzionale del biodiesel pari a 885 kg/klitro).

In riferimento alle istruzioni della circolare n.85, prot.4230/VI del 19 marzo 1997 del Ministero delle Finanze, la garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

In caso di versamento tramite fideiussione o polizza, l'effettiva fruizione del biodiesel assegnato potrà avvenire soltanto dopo che l'Ufficio doganale territorialmente competente sull'impianto di produzione o, per i produttori comunitari, sul "cancello di ingresso", avrà comunicato alla Società assegnataria l'effettiva accettazione della cauzione.

L'ammontare della garanzia prestata sarà parzialmente o integralmente riscosso dall'Amministrazione finanziaria a copertura dell'accisa gravante sul biodiesel immesso in consumo, qualora il programma agevolativo non fosse autorizzato dalla Commissione europea. Resta ovviamente fermo l'eventuale recupero dell'imposta non coperta dalla garanzia stessa.

Viceversa, le cauzioni versate saranno interamente svincolate nel momento in cui il predetto Organo comunitario dovesse pronunciarsi in senso favorevole all'attuazione del piano pluriennale.

Si precisa, infine, che per procedere all'assegnazione, in caso di richieste eccedenti il quantitativo complessivamente disponibile, essendo l'anno in corso il primo di validità del nuovo programma agevolativo, verrà utilizzata la procedura di cui all'art.4, comma 2, lettera a) del D.M.256/03.

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota è inviata anche all'Associazione europea produttori di biodiesel EBB- EUROPEAN BIODIESEL BOARD, che è pregata di diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Per il medesimo scopo, si rende noto che sarà richiesto di pubblicare al più presto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un apposito comunicato, contenente i riferimenti necessari per consentire ai soggetti interessati di acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis